

Bozza di parere del CNPI su Progetto di sperimentazione nazionale sul secondo ciclo

Il CNPI, acquisiti i risultati del lavoro istruttorio del competente comitato orizzontale, comprensivo dell'audizione e delle note di chiarimento trasmesse dalla Direzione generale per gli ordinamenti, riafferma, secondo una convinta linea di continuità, la validità e l'importanza del ricorso all'art. 11 del DPR 275/99 che rappresenta uno strumento di valorizzazione e sostegno dell'autonomia scolastica, istituto costituzionalmente garantito.

L'art. 11 può, a determinate condizioni, rappresentare altresì una opportuna modalità di sostegno ai processi di implementazione e graduale attuazione dei processi di innovazione e modifica degli ordinamenti scolastici.

Queste condizioni, a giudizio del CNPI, devono garantire che la sperimentazione sia innanzitutto finalizzata ad una verifica sul campo delle ipotesi didattiche ed ordinamentali proposte, rendendo concreta la possibilità che ne possano scaturire adattamenti anche significativi. Strumenti di monitoraggio adeguati, e soprattutto tempi di sviluppo della sperimentazione che abbraccino più anni scolastici, consentendo così una costante azione di sostegno, verifica e affinamento della proposta stessa, quale necessaria premessa al varo definitivo delle modifiche ordinamentali.

È del tutto evidente che le modalità di sperimentazione previste dal progetto di sperimentazione in esame negano alla radice questi principi, legittimando una lettura dell'iniziativa ministeriale quale mero anticipo delle scelte contenute nel decreto attuativo non ancora approvato

Con la pronuncia di propria iniziativa del 22 Giugno 2005, il CNPI ha evidenziato le questioni, i nodi e le criticità generali e specifiche relative allo schema di Decreto Legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 Maggio 2005.

Il CNPI, nel confermare quanto espresso nella pronuncia del 22 Giugno, con specifico riferimento alle questioni procedurali, al rapporto tra istruzione e formazione professionale, all'autonomia delle istituzioni scolastiche e alla qualità dell'offerta formativa, alle imprescindibili condizioni di fattibilità, rileva che le osservazioni, le valutazioni e le proposte contenute nella richiamata pronuncia non hanno trovato alcun riscontro nel progetto di sperimentazione in esame.

Anche sul piano dei rapporti istituzionali sono emerse questioni rilevanti, ad oggi non superate, in ordine alle competenze statali e regionali.

In particolare, se è condivisibile in linea generale la considerazione che la sperimentazione ex art.11 DPR 275/99 non rientri nella competenza regionale, è anche evidente che, come rilevato in data 14 Luglio 2005 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: " L'istituzione, anche sperimentale, di nuovi percorsi sia liceali che di istruzione e formazione operata unilateralmente dal governo, originerebbe un immediato contenzioso con le regioni, date le competenze già trasferite alle medesime dal decreto legislativo 112/98 in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata e di programmazione della rete scolastica".

In tale quadro, la limitazione del progetto sperimentale all'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali risponde certamente a insuperabili vincoli normativi, ma conferma e radicalizza la separazione tra il sistema dei Licei e quello della formazione professionale, anticipando e forzando così l'esito del confronto sulla collocazione

istituzionale e sul futuro ruolo degli attuali istituti professionali statali. Tutto ciò, per altro, rischia di determinare un profondo disorientamento nell'opinione pubblica per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2006/07.

Il progetto in esame avvia quindi una sperimentazione su singoli percorsi o segmenti del sistema liceale, senza aver definito le contestuali connessioni tra i vari indirizzi liceali e con l'istruzione e formazione professionale e senza considerare quanto evidenziato da questo Consiglio nella richiamata pronuncia del 22 Giugno scorso relativamente al fatto che ...” l'introduzione di nuove discipline di studio, al pari della definizione dei nuovi quadri orari delle materie obbligatorie, obbligatorie a scelta dello studente e facoltative, appaiono inconciliabili con gli attuali modelli di classificazione e di organizzazione degli insegnamenti, per cui appare quanto meno azzardata la pretesa di innestare le novità che esse comportano sull'attuale impianto degli insegnamenti.”

Sul piano delle fattibilità, con specifico riferimento ai tempi e alle risorse, il CNPI non può che confermare quanto già rilevato nel parere del 10 Settembre 2002 sul progetto di sperimentazione relativo alle scuole dell'infanzia e alla scuola primaria.

La procedura da seguire dopo l'emanazione del decreto ministeriale (deliberazioni degli organi collegiali della scuola, verifica delle condizioni di fattibilità e reperimento delle necessarie risorse aggiuntive, modifica e integrazione del piano dell'offerta formativa dell'istituto, adesione delle famiglie) richiedono tempi adeguati non compatibili con un corretto svolgimento dell'anno scolastico già iniziato.

Per quanto riguarda le risorse aggiuntive per la realizzazione del progetto di sperimentazione, ancora una volta il riferimento ai finanziamenti della legge 18 Dicembre 1997, n.440, il cui stanziamento non viene integrato, definisce un quadro di forte incertezza e inadeguatezza, in una fase in cui le risorse complessive risultano gravemente insufficienti per le necessità progettuali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Inoltre, in assenza del decreto legislativo, la sperimentazione non garantisce allo studente né la certezza di proseguire gli studi nel corso sperimentale, né di conoscere quale titolo e tipologia di maturità conseguirà al termine del secondo ciclo di istruzione.

In tale quadro, caratterizzato dalla presenza di irrisolti nodi istituzionali, procedurali e operativi, il progetto di sperimentazione in oggetto consegna alle scuole un insieme di delicati problemi che devono trovare definitiva e chiara soluzione nel percorso di approvazione del Decreto Legislativo sul secondo ciclo e, conseguentemente, introduce ulteriori elementi di confusione e disarticolazione del sistema scolastico nazionale.

Per queste ragioni il CNPI ritiene che non sussistano le condizioni per avviare il progetto nazionale di sperimentazione, anche tenuto conto della necessità di una definitiva chiarificazione del contesto istituzionale, normativo e organizzativo di riferimento.

Tale scelta non pregiudica fra l'altro la possibilità per le istituzioni scolastiche che in tempi e percorsi precedentemente definiti hanno maturato la determinazione e verificato le condizioni per avviare autonomi progetti sperimentali, di procedere ai sensi del medesimo art.11 del DPR 275/99 e secondo la prevista procedura.

Per quanto di sua competenza, qualora dovessero pervenire eventuali richieste in tal senso, il CNPI si impegna ad una tempestiva valutazione dei progetti.

Per le ragioni sopra esposte il CNPI esprime quindi **PARERE CONTRARIO** al progetto di sperimentazione in ambito nazionale riferito al II ciclo di istruzione.